



COMUNE DI NOTARESCO

PROVINCIA DI TERAMO

5132

ORIGINALE

Prot. N. _____

il 03 GIU. 1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>34</u> /Reg.	OGGETTO: ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE.
Data <u>02/06/1998</u>	

L'anno millenovecentonovantOTTO addi DUE del mese di GIUGNO alle ore PRIMA VENTUNO e minuti =====, nella sala delle adunanze aperta al pubblico, il Consiglio Comunale di Notaresco si è riunito in sessione STRAORDINARIA seduta di PRIMA convocazione, previa convocazione fatta a norma di Legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano rispettivamente assenti e presenti, i Sigg.:

COGNOME E NOME	PR.	AS.	COGNOME E NOME	PR.	AS.
Candelori Natalia M.R.	X		Giacchetta Cesare	X	
Mazzagatti Dino	X		Fedele Roberto	X	
Di Marco Sibilla	X		Marziani Antonio	X	
Orgoretto Dino		X	Di Gregorio Felice		X
Capone Leo		X	Torbidone Antonio		X
Di Giovannantonio Giacomo	X		Caporale Garibaldi	X	
Di Giulio Antonio	X		Recchiuti Livio	X	
Zippi Paolo	X		Censoni Pietro	X	

Assume la presidenza il Dott. Luigi Di Sabatino, Sindaco pro-tempore, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dispone che si dia corso alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Nicola Camarra.

COMUNE DI NOTARESCO
PROVINCIA DI TERAMO
VIA CASTELLO, 6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche.

Realizza l'Assessore al Bilancio Rag. Antonio Marziani;

Premesso che l'art. 17, comma 3 della legge comunitaria 24/04/98, n. 128, con effetto dal 22/05/98, abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente legge comunitaria n. 146 del 22/02/94 in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1. lett.a), della deliberazione 27/07/84 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del dpr n. 915/82, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

che a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista; per cui dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del dlgs 5/2/97, n. 22 ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinarî, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità ai sensi dell'art. 62 comma 3, del dlgs 507/93 delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero quindi essere conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

preso atto della circolare 7/5/98 n. 119/E;

osservato che il dlgs n. 22/97 prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisca espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa; e che nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art. 18 comma 2, lett. d) del dlgs. n. 22/97 che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario e urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

Con voti favorevoli n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

- DELIBERA -

a) di prendere atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995/97, n. 128 del 24/04/98, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto I.I.I. della deliberazione del comitato interministeriale del 27/7/1984.

b) di dichiarare, con effetto dall'entrata in vigore della legge comunitaria precitata, l'assimilazione ai rifiuti urbani elencati al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) dell'art. 7 del d.lgs. n. 22/97, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque non costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. I.I.I., lett. a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco, così come modificato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, in quantità non superiori a 5 Kg. al mq. annuo perché non compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico.

c) di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 22/97.

d) di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.

e) di allegare la presente deliberazione al regolamento del servizio di nettezza urbana approvato con deliberazione consiliare n. 110. del 14/3/94. e da considerarsi quale normativa transitoria dello stesso.

f) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge n. 142/90, data l'urgenza di dichiarare l'assimilazione in oggetto per i motivi esposti in premessa.

g) dare mandato all'ufficio Tributi per gli adempimenti connessi e conseguenziali.

(Teramo)

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

Condizioni qualitative

Abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituite da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

Allegato

- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucca, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

10

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

G. Angelone
G. ANGELONE

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
N. CANDELORI

IL PRESIDENTE

Luigi Di Sabatino
Luigi Di Sabatino

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. Camarra
N. Camarra

Albo Prot. n.

645

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con inizio da oggi, ai sensi dell'art. 47, comma 1° della Legge 142/90.

Notaresco li,

03 GIU. 1998

UFFICIO DI SEGRETERIA
(Albo Pretorio)

F. MARZIANI

F. Marziani